

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO DEL DIPENDENTE SIG. NICOLA GRANIO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) ricorso proposto dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, nell'interesse del sig. Nicola Granio;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 27/06/2011, ns. prot.12078 uag.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

– Con ricorso notificato il 17/06/2011 il dipendente sig. Nicola Granio, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

- 1) di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di retrocessione nonché del conseguente provvedimento di trasferimento irrogato da parte dell'AMAT S.p.A.;
- 2) di disporre la reintegrazione del ricorrente nella qualifica e nelle mansioni precedenti la retrocessione;
- 3) di condannare l'Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dalla retrocessione sino alla effettiva reintegrazione con interessi sino al soddisfo;
- 4) in via graduata, qualora il magistrato dovesse ravvisare responsabilità del lavoratore rispetto all'illecito contestato, nonché ritenere la sua condotta sussumibile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 44 punto 3 all. A) al R. D. 148/31, disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, previo accertamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione;
- 5) di condannare l'Amat S.p.A. al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società, la natura dei quali impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 27/09/2011;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 27/06/2011, ns. prot.12078 ha proceduto a conferire all'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società, in ragione dell'urgenza di provvedere nel minor tempo possibile in relazione al procedimento instaurato,

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento all'avvocato Luca Andrisani del foro di Taranto, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. 27/06/2011, ns. prot.12078, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Nicola Granio, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico le competenze professionali del legale aziendale saranno definite in relazione ai minimi tariffari decurtati del 20%.

Avv. Massimiliano Del Vecchio

Via Polibio 75

Tel. (099) 7387552 - Fax (099) 7329987

1010582/L 74100 Taranto

COPIA

6221/4

DEPOSITATO IN LANCEROTTI

16 MAG. 2011

TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Del Vecchio,
procuratore e difensore di

GRANIO NICOLA (C.F.: GRNNCL53C21L049L)

residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via Polibio n. 75, giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

1. Il sig. Granio Nicola, impiegato come operatore di esercizio presso l'AMAT S.p.A., con sede legale in Taranto, alla via C. Battisti n. 657, veniva adibito, con decorrenza 01/06/2007, al servizio di portierato, organizzato su base di turnazione, con mansioni di presidio alla postazione di ingresso del deposito aziendale;
2. In data 13/03/2010, alle ore 00:04 il Granio assumeva regolare servizio presso la portineria aziendale, osservando l'orario notturno 00:15 - 06:45; quella stessa notte, alle ore 00:58, i Carabinieri del Nucleo di Taranto, procedevano all'arresto del sig. Chiarelli Giuseppe, il quale prestava servizio di portierato notturno insieme al sig. Granio, con l'accusa di "furto aggravato di gasolio sottratto dagli autobus aziendali parcheggiati all'interno del deposito"; in particolare, il Chiarelli, avrebbe fatto all'interno del deposito con la propria

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella qualità spiegata in atti
Delego a rappresentarmi
difendermi in ogni stato e grado
del presente giudizio, in
compresi eventuali reclami
procedimenti cautelari, nella fase
preliminare, nei procedimenti di
esecuzione forzata, nel giudizio di
appello e di opposizione, con ogni
più ampia facoltà di legge,
compresa quella di conciliare,
transigere, quietanzare, proporre
riconvenzioni, rinunciare ed
accettare rinunce, rendere
libero interrogatorio ex art. 183
c.p.c., chiamare terzi in causa o
nominare Avvocati con gli stessi
poteri.

Reso edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex
D.Lgs. 196/03 e che il trat-
tamento dei dati avverrà solo ed
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, presto
completo ed informato consenso,
coerentemente con le previsioni
del combinato disposto degli artt.
13/23 del D.Lgs. 196/03 al-
l'utilizzo ed al trattamento dei
miei dati personali. Presto,
altresi, assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o
informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati
personali, anche per un periodo
di tempo superiore a quello
strettamente necessario
all'espletamento del mandato
conferito.
Eleggo domicilio nel Vs. studio in
Taranto alla via Polibio n. 75

E' AUTENTICA

N° Cronologico
imponibile €
16 GIU. 2011
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

automobile, travasando gasolio dai serbatoi degli autobus aziendali e versandolo in apposite taniche vuote.

3. In data 25/03/2010, il datore di lavoro comunicava al Granio contestazione disciplinare di destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 45, punti 2) e 4) del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 contestando all'istante il mancato rispetto degli obblighi posti a suo carico, in primo luogo permettendo l'accesso di una autovettura privata all'interno del deposito aziendale, e non attivandosi per impedire l'illecita condotta del collega, con conseguente violazione degli obblighi di buona fede, lealtà e correttezza.
4. In data 30/03/2010, il Granio, a mezzo dell' Avv. Andrea Silvestre, con missiva di giustificazioni, assumeva la infondatezza dei fatti lui contestati e, conseguentemente, la illegittimità del relativo provvedimento disciplinare.
5. In data 04/05/2010, il datore di lavoro, prendendo atto delle giustificazioni prodotte dal lavoratore, irrogava al Granio, in luogo della destituzione dal servizio, provvedimento di retrocessione ai sensi dell'art. 44, punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, con decorrenza 16/05/2010; successivamente, in data 06/05/2010, comunicava al Granio sanzione accessoria di trasloco punitivo con decorrenza 10/05/2010. Il ricorrente dunque, unitamente alla sanzione disciplinare della retrocessione, veniva anche trasferito presso gli Uffici dell'Area Esercizio, siti al primo piano della Palazzina

Tecnica con l'assegnazione della qualità di
Commesso/Usciere nonché di nuovi orari di lavoro.

La sanzione disciplinare irrogata, è palesemente
infondata oltre che illegittima.

Occorre infatti rilevare come, i fatti contestati al
Granio, non solo sono privi di fondamento in quanto non
rispondenti alla realtà, ma vengono oltre tutto
addebitati al lavoratore sulla base di mere congetture
del datore di lavoro, non suscettibili di alcun
riscontro empirico che possa giudicarsi
sufficientemente attendibile.

Premesso che, tra gli adempimenti previsti
nell'attività di portierato, in base a quanto
comunicato ai dipendenti nell'ordine di servizio n. 25
del 29/05/2007, rientrano "Il controllo e la
regolazione di tutti gli accessi e delle uscite
dall'Azienda da parte di terzi", la "registrazione su
appositi moduli, degli ingressi e delle uscite di ogni
automezzo", nonché la "fermata presso la sbarra
automatica, degli automezzi non aziendali, in ingresso
e in uscita, per la effettuazione di controlli a
campione di materiali trasportati", non è circostanza
vera quella secondo cui il Granio avrebbe consentito
l'ingresso di una autovettura privata (quella appunto,
del collega Chiarelli) all'interno del deposito
aziendale, disattendendo così ai suoi compiti di
vigilanza; come rilevato nella missiva di
giustificazioni del 30/03/2010, tale violazione non può
ritenersi dimostrata né dimostrabile, non solo perché

il ricorrente afferma di non aver visto alcuna vettura transitare nel deposito, ma soprattutto perché è altamente probabile che il Granio sia giunto sul luogo di lavoro in momento successivo rispetto all'arrivo del collega Chiarelli; il fatto che entrambi i lavoratori abbiano vidimato il proprio badge alle ore 00:04, non è necessariamente indice del fatto che i due siano arrivati insieme, né tanto meno che il Granio fosse già presente al momento dell'ingresso dell'auto del Chiarelli nel deposito. Al contrario, è verosimile che, il Chiarelli, nella progettazione del suo disegno criminoso, abbia fatto ingresso nel deposito aziendale prima della mezzanotte, parcheggiando la propria auto in maniera totalmente indisturbata, ed evitando così di ingenerare nel Granio qualsiasi ragionevole sospetto, per poi procedere alla vidimazione del suo badge alle ore 00:04 insieme allo stesso Granio (circostanza questa, resa necessaria anche dalla impossibilità di effettuare due turni nello stesso giorno e, dunque, dalla necessità di timbrare il marcatempo dopo la mezzanotte).

L'autovettura del Chiarelli era già parcheggiata all'interno del deposito quando il ricorrente è giunto sul luogo di lavoro: gli stessi Carabinieri, durante l'appostamento effettuato quella notte, avevano notato alle ore 00:40 una vettura parcheggiata all'interno del piazzale aziendale, non, dunque, una vettura in procinto di entrare.

Tra i fatti contestati al ricorrente viene inclusa anche la mancata segnalazione da parte dello stesso circa la presenza non consentita della vettura privata nell'area del deposito aziendale: "E' irrilevante il

fatto che la macchina del Chiarelli fosse o meno parcheggiata in deposito al momento in cui la S.V. ha assunto servizio. Infatti, anche qualora la vettura privata si fosse trovata già in deposito all'atto della presa in servizio, in virtù dei compiti assegnati, usando la normale diligenza, la S.V. era tenuta a segnalare al superiore gerarchico di turno la non consentita presenza della vettura privata nell'area di deposito aziendale".

In vero, per notare la vettura del Chiarelli, il ricorrente avrebbe dovuto allontanarsi dalla postazione lavorativa, lasciando il gabbiotto incustodito, incorrendo, conseguentemente, in una condotta negligente. E, infatti, la contestazione mossa al ricorrente deve essere valutata alla luce della ubicazione del gabbiotto rispetto al deposito nonché della presenza, dinanzi al gabbiotto, di numerosi mezzi, tra cui alcuni mezzi aziendali, che avrebbero reso verosimilmente difficile, se non impossibile, scorgere la presenza di una vettura privata parcheggiata; tali fattori ambientali non potevano assicurare al Granio una visuale tale da consentirgli di scorgere chiaramente la presenza della vettura parcheggiata, neutralizzando, di fatto, anche l'utilità delle vetrate presenti sulla postazione lavorativa, fatte, peraltro, di materiale oscurato.

Sulla scorta delle circostanze di fatto suddette, il Granio non era nelle condizioni di poter notare, né tanto meno, assistere, alla consumazione dell'illecito da parte del collega. Ma vi è di più: il ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni di vigilanza, non poteva considerarsi gravato di uno specifico obbligo di

controllo sull'attività del collega, a meno che non si ritenga che tra il Granio e il Chiarelli sussistesse un rapporto lavorativo di superiorità gerarchica del primo sul secondo, circostanza questa, assolutamente insussistente. Stante la temporanea assenza dal gabbiotto del collega Chiarelli, il quale frequentemente si allontanava dal luogo di servizio, portando con sé le chiavi del centralino, il ricorrente non poteva considerarsi tenuto a monitorare i movimenti del collega né a verificare i motivi del suo allontanamento, verifiche, queste, da considerarsi certamente estranee all'ambito di competenza del ricorrente.

.....

**SUL DOVERE DI DILIGENZA E OBEDIENZA E SULLA
PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE**

Le considerazioni di fatto sin qui svolte, trovano puntuale corrispondenza sul piano della norma giuridica in termini di osservanza e rispetto dei criteri normativi dettati dal legislatore per la valutazione dell'adempimento della prestazione di lavoro; i doveri di diligenza ed obbedienza cui è tenuto il prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. non possono determinare l'attribuzione in capo al lavoratore di compiti e mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste né possono legittimare il datore di lavoro a pretendere dal lavoratore

l'impiego di una diligenza superiore rispetto a quella richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

In questo senso, l'osservanza dei doveri del quinquennale è valutata anche e soprattutto alla luce della trentennale anzianità lavorativa del Granio, da sempre ispirata a valori di correttezza e diligenza, impedisce anche la configurazione di una condotta censurabile sotto il profilo dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. difettando, dunque, nel caso de quo, gli estremi per una compromissione, anche temporanea, del vincolo fiduciario che lega il lavoratore al datore di lavoro.

Orbene, le considerazioni svolte non consentono, nella fattispecie, di ravvisare né una condotta negligente del Granio nell'assolvimento dei suoi compiti, né, rispetto alle mansioni sino ad oggi svolte, una qualche inidoneità sopravvenuta che possa giustificare una reazione disciplinare così grave, quale quella della retrocessione.

E, infatti, in materia di applicazione del principio di proporzionalità (art. 2106 c.c.) tra infrazione e sanzione, la giurisprudenza di merito precisa che "ai fini della valutazione della gravità di un certo comportamento del lavoratore, devono essere considerate le particolari circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e l'intensità dell'elemento intenzionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare del tutto sproporzionata in relazione all'oggettiva gravità del fatto e all'intensità dell'elemento intenzionale" (Pret. Monza

25/07/1995). Assume inoltre rilievo non trascurabile, nell'ambito del giudizio di proporzionalità, la mancanza di precedenti disciplinari in capo al lavoratore (Cass. n. 14586 del 22/06/2009 in materia di licenziamento disciplinare, con riferimento ai criteri necessari per valutare la proporzionalità della sanzione, la Suprema Corte richiama molteplici variabili quali "l'intensità dell'elemento intenzionale, le precedenti modalità di attuazione del rapporto e, in particolare, la sua durata e l'assenza di precedenti disciplinari"; al riguardo è evidente che tali criteri devono considerarsi parametri di carattere generale, il cui impiego non può, evidentemente, essere limitato alla sola ipotesi della sanzione del licenziamento, dovendo invece presidiare il giudizio di proporzionalità e adeguatezza dell'intero sistema delle sanzioni disciplinari).

.....

SULLA CORRETTA SUSSUNZIONE DELLA CONDOTTA NELL'AMBITO DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 44 PUNTO 3) REG. ALL.

A) R.D. N.148/3

L'art. 44, punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, riconduce la sanzione della retrocessione all'ipotesi di "trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda". Nella fattispecie di cui si occupa, è da escludersi senz'altro *ictu oculi* l'ipotesi di trascuratezza abituale, in quanto, anche volendo

ravvisare una presunta trascuratezza del ricorrente nell'espletamento dei suoi compiti, tale condotta è riconducibile ad un singolo (nonché unico) episodio isolato, sottraendosi pertanto, ad una qualificazione in termini di abitudine. Inoltre, la condotta del ricorrente, quand'anche fosse censurabile sotto il profilo di una eventuale negligenza, (circostanza questa, di fatto insussistente), non è stata in ogni caso idonea a procurare un grave danno all'azienda, in considerazione del fatto che, l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine sulla condotta criminosa del collega Chiarelli, ha di fatto impedito il verificarsi dell'evento dannoso, consistente nella perdita della res da parte dell'azienda, con conseguente pregiudizio patrimoniale in capo alla stessa. E dunque, la presunta trascuratezza del ricorrente, avrebbe, nel caso di specie, potuto esporre l'azienda ad un pregiudizio meramente potenziale, presupposto questo, che non è contemplato dalla citata disposizione normativa, la quale collega la sanzione della retrocessione alla necessità che l'azienda abbia subito un reale danno e per giunta di grave entità.

Considerata la gravità di una sanzione disciplinare quale quella della retrocessione, che costituisce la misura immediatamente più grave dopo la destituzione dal servizio di cui all'art. 45 del regolamento citato, la condotta del ricorrente, qualora volesse ritenersi censurabile, sarebbe al limite sussumibile nelle fattispecie di cui all'art. 41 numeri 1 e 2 che, nel prevedere la sanzione della multa, richiamano rispettivamente "la mancanza di diligenza che non

abbia recato danno al servizio" (e quindi, verosimilmente, anche all'azienda) e "negligenze non aventi carattere di gravità o non dipendenti da proposito deliberato".

La mancata diligenza addebitata dal datore di lavoro al Granio, non può connotarsi dell'elemento psicologico della intenzionalità, e, inoltre, non può considerarsi come "avente carattere di gravità", soprattutto alla luce delle conseguenze direttamente connesse alla condotta del ricorrente in termini di pregiudizio prodotto nella sfera giuridica dell'azienda.

.....

LA RETROCESSIONE: CONTRASTO CON I PRINCIPI ISPIRATORI DEL SISTEMA IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

La sanzione inflitta al ricorrente, oltre ad essere infondata ed illegittima nel caso di specie, si espone, più in generale, ad una serie di censure di legittimità per contrasto con una serie di principi in materia di tutela del lavoratore. Tali principi risultano sanciti non solo sul piano della legislazione ordinaria, attraverso le disposizioni contenute nel codice civile e nella Legge n. 300/1970 (Statuto Dei Lavoratori) ma anche sul piano costituzionale. Ed invero, la retrocessione, retaggio della vetusta disciplina del 1931, contrasta con i valori tutelati dal combinato disposto dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La norma codicistica, sancisce il divieto di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori al di fuori delle tassative ipotesi espressamente previste; parallelamente, consente al datore di lavoro di esercitare il suo ius variandi nelle forme della cosiddetta mobilità orizzontale, assegnando, cioè, il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Il concetto di equivalenza non implica solo il riconoscimento della garanzia retributiva in termini di immodificabilità in peius della retribuzione, ma anche il riconoscimento di un diritto alla professionalità maturata; "Il concetto di equivalenza implica che le nuove mansioni debbano consentire l'utilizzo del conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di abilità e di esperienza acquisite nella fase pregressa del rapporto" (Cass. 6124/1997 Cass. n. 7083/1998, Cass. 1615/1998, Cass. n. 2428/1999).

A nulla rileva che la retrocessione sia stata comminata dal datore di lavoro "fermo restando il profilo professionale posseduto di Operatore di esercizio", considerato che il principio tutelato dall'art. 2103 c.c. opera indipendentemente dall'elemento "formale" della qualifica contrattuale; "la garanzia prevista dall'articolo 2103 cod. civ. opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l'indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell'accorpamento convenzionale; conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché

rientranti nella medesima qualifica contrattuale"
(Cass. Sez. Lavoro 15/12/2009 n. 26230).

Orbene, non vi è dubbio che il divieto codicistico abbia l'effetto di sottrarre la materia della qualifica (e della relativa professionalità maturata) alla sfera di efficacia dei provvedimenti disciplinari e che la sanzione della retrocessione determini un deterioramento della qualifica (ed un conseguente impoverimento della professionalità) assolutamente incompatibile con le tutele apprestate dall'art. 2103 c.c.: "Poiché la qualifica non costituisce di certo un beneficio accordato discrezionalmente dal datore di lavoro, né tantomeno un accessorio delle obbligazioni principali derivanti dal rapporto di lavoro, ma rappresenta e si identifica con la persona del lavoratore, in ciascun momento storico del rapporto di lavoro considerato, individuando le qualità essenziali ed ontologiche della sua capacità professionale e lavorativa, appare impossibile che il datore di lavoro possa, con mero provvedimento disciplinare, privare il lavoratore della capacità lavorativa da lui raggiunta, retrocedendolo ad una qualifica inferiore ovvero azzerando addirittura i progressi tecnici maturati dal dipendente" (Pretura di Napoli, Ord. n. 477 del 13/05/1993).

Ad analoga conclusione conduce l'analisi del provvedimento de quo alla luce dell' art.7 dello Statuto dei Lavoratori, che esclude che possano disporsi sanzioni disciplinari comportanti mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. Sono dunque vietate le sanzioni aventi effetti definitivi; tra queste

rientra senza dubbio la retrocessione, la cui afflittività non si estingue in un lasso di tempo più o meno breve, ma è suscettibile di produrre effetti negativi permanenti che si estendono al proseguo della carriera del lavoratore in termini di mansioni e di retribuzione e che si protraggono fino alla pensione assumendo il carattere della definitività.

Invero, il lavoratore, ai sensi dell'art. 44 ultimo comma Regolamento All. A) del R.D. n. 148/31, può ottenere la restituzione della qualifica rivestita prima della retrocessione, tuttavia, la norma richiede, a tal fine, non solo che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento, ma anche la formulazione di un giudizio di meritevolezza da parte dell'azienda, circostanza questa, che rappresenta una mera eventualità.

Non può infine essere trascurata la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto *de quo*, lettura che, alla luce dell'art. 35 Cost. e del prezioso contributo della giurisprudenza della Suprema Corte, conduce ad una valutazione di inevitabile illegittimità delle norme contemplanti la sanzione della retrocessione.

La qualifica, che discende dalla formazione e dalla carriera di ogni lavoratore, esprime la capacità tecnico professionale del lavoratore ed è strettamente legata alla persona dello stesso, di conseguenza essa va ricompresa nel concetto di tutela del lavoro di cui all'art. 35, nella misura in cui lo è anche la professionalità maturata dal lavoratore; "Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 2103 c.c. fonda un diritto del lavoratore all'effettivo

svolgimento della propria prestazione lavorativa. Tale convincimento viene motivato sia con il tenore testuale della norma citata sia con la funzione del lavoro, che costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, ai sensi degli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, e 35 comma 1 della Costituzione" (Cass. Sez. Lavoro, 22/02/2003 n.2763).

La previsione di cui all'art. 44 del Reg. All. A) R.D. n. 148/1931, appare inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione considerato che ai lavoratori dipendenti di aziende ferrotranviarie è riservato un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, per i quali la legge non prevede e non ammette, la possibilità di una perdita della qualifica raggiunta, quale particolare tipo di sanzione disciplinare.

Del resto, non sono ravvisabili, nella fattispecie, elementi di specialità che possano giustificare una deroga ai principi generali in tema di sanzioni disciplinari; e, infatti, la previsione di questo speciale regime giuridico non può essere ricondotta alla sussistenza di esigenze di natura pubblicistica né tanto meno alla sussistenza di una qualche connotazione autoritativa del rapporto di lavoro in oggetto, il quale deve considerarsi attualmente, assoggettato al regime giuridico proprio dei rapporti di lavoro privato. La violazione del principio costituzionale emerge chiaramente attraverso il raffronto con omologhi rapporti di lavoro, caratterizzati dalle medesime peculiarità di settore,

dove la sanzione della retrocessione non è contemplata;
è il caso dei Ferrovieri o degli autoferrotranvieri
internavigatori e delle autolinee private.
(Tale misura non è prevista neppure per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stato né per i dipendenti delle
Aziende di trasporto merci).

Le considerazioni sin qui svolte, impongono una
doverosa interpretazione sistematica dell'art. 44 del
Reg. All. A) R.D. n. 148/1931, la quale tenga conto
dell'impianto complessivo apprestato dal legislatore a
tutela dei diritti del lavoratore, ed in particolare,
del diritto alla mansione.

Inoltre, le evidenti censure di legittimità
costituzionale cui si espone l'istituto de quo, rendono
necessaria la devoluzione in via incidentale della
questione alla Corte Costituzionale, ex art. 1 Legge
Cost. n. 1/1948 e art. 23, comma IV, Legge n. 87/1953,
previo accertamento da parte di codesto Ill.mo Giudice
della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della questione.

.....
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità

CHIEDE

Che l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice Del
Lavoro, voglia:

- 1) Accogliere il presente ricorso;

- 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità e la infondatezza del provvedimento di retrocessione nonché del conseguente provvedimento di trasferimento irrogato da parte dell'AMAT S.p.A., con sede legale in Taranto, alla via C. Battisti n. 657, in danno del sig. Granio Nicola;
- 3) Conseguentemente, disporre la reintegrazione del ricorrente nella qualifica e nelle mansioni precedenti la retrocessione; nello specifico, condannare l'AMAT S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, ad adibire il Sig. Granio al servizio di portierato con mansioni di presidio alla postazione di ingresso del deposito aziendale;
- 4) condannare la società convenuta, nella persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dalla retrocessione sino alla effettiva reintegrazione, con interessi sino al soddisfo;
- 5) In via graduata, qualora l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare responsabilità del lavoratore rispetto all'illecito contestato, nonché ritenere la sua condotta sussumibile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 44 punto 3 All. A) al R.D. n. 148/1931, disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ex artt. 1 Legge Cost. n. 1/1948 e 23, comma IV, Legge n. 87/1953, previo accertamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione;
- 6) Vittoria di spese, da distrarsi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede volersi ammettere prova testimoniale diretta sulle circostanze di fatto articolate in ricorso e, in particolare, sulle seguenti:

- a) "Se vero che al momento dell'ingresso dell'auto del sig. Chiarelli nel deposito aziendale, il Granio era già presente sul luogo di lavoro";
- b) "Se vero che il sig. Chiarelli ha provveduto a validare il proprio badge solo dopo l'arrivo del Granio ed insieme a quest'ultimo";
- c) "Se vero che, durante la consumazione del reato contestato al Sig. Chiarelli, consistente nel furto aggravato di gasolio sottratto dagli autobus aziendali, il Granio si trovava all'interno del gabbiotto";
- d) "Se vero che, all'interno del deposito, erano parcheggiati numerosi mezzi, tra cui alcuni mezzi aziendali";
- e) "Se vero che la vettura del Chiarelli si trovava parcheggiata ad una distanza e in una posizione tale da non essere visibile dal gabbiotto".

Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata dalla controparte. Si indicano come testi: Sig. Chiarelli Giuseppe ed altri da indicarsi nell'assegnando termine, all'esito delle avverse deduzioni.

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a mezzo ~~posta~~ *MAN*

A mani dell'impiegato/funcionario
Sig. *Seccia Pasale*
addetto all'ufficio ed incaricato della
confezione degli atti.

TA 17/06/2011

Ufficiale Giudiziario
Seccia Pasale

1124
Prot. N. 17 GIU. 2011
Del P. PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRA ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
DEPT PRODOTTI TRAFICO ☐
MERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
UNA STRUTTURA ☐

Sig. PRESIDENTE

9

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 27 SET. 2011
alle ore 9,30 con il seguito, ordinando alle parti di comparire
personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al
convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 27 MAG. 2011

Il Giudice

(dott. Lorenzo De Napoli)

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
ID. 559 MARIA BALDASSARRE
20/05/2011

Copia conforme all'originale

Taranto 10 GIU 2011



OPERATORE AMMINISTRATIVO (B2)
(Grazia BALDI)

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a mezzo ~~posta~~ *MANI*

A mani dell'impiegato/funzionario
sig. *Scelero*
addetto all'ufficio ed incaricato della
sezione degli atti.

L. TA 17/06/2011

Ufficiale Giudiziario
Sezione Unica di Taranto

Prot. N. *11124*
17 GIU. 2011

Del	
P	PRESIDENTE ☒
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTR. ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
UVA	SINISTRA ☐

Sig. PRESIDENTE

9

Prot. n° 12078 /UAG

Taranto, 27 GIU. 2011

Egr. Avvocato Luca Andrisani
Via Nitti, 12
74123 TARANTO

Oggetto: conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. nel giudizio promosso dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, nell'interesse del dipendente Nicola Granio, avverso sanzione disciplinare ex art 44 punto 3 del R. D. 148/1931 allegato A.

Ai fini delle competenze professionali, si rende noto che le stesse saranno definite in relazione ai minimi tariffari decurtati del 20%.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

aut

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Si allega il fascicolo relativo al provvedimento disciplinare irrogato al dipendente.

Per accettazione dell'incarico e delle condizioni economiche ivi dedotte.

Avvocato Luca Andrisani _____

Taranto, _____